COMUNE DI TREGNAGO

PROVINCIA DI VERONA

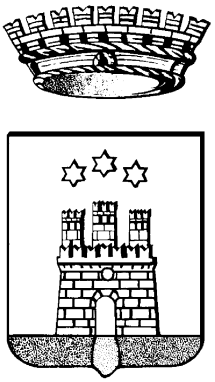

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

Approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 23.06.2004

Modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 21.09.2007

Indice

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 5
Art. 1 Regolamento - Finalità 5
Art. 2 Interpretazione del regolamento 5
Art. 3 Diffusione 5
CAPO II I CONSIGLIERI COMUNALI 6
Art. 4 Entrata in carica - Convalida 6
Art. 5 Dimissioni, decadenza e rimozione dalla carica 6
Art. 6 Divieto di mandato imperativo 7
Art. 7 Consigliere anziano 7
Art. 8 Diritto d'iniziativa 7
Art. 9 Diritto d'informazione e d'accesso agli atti amministrativi 7
Art. 10 Conferimento d'incarichi speciali 8
Art. 11 Astensione obbligatoria 8
Art. 12 Responsabilità personale - esonero 8
Art. 13 Indennità di presenza e rimborso spese 9
Art. 14 Partecipazione alle sedute 9
Art. 15 Nomine ed incarichi 10
Art. 16 Funzioni rappresentative 10
CAPO III I GRUPPI CONSILIARI 11
Art. 17 Costituzione 11
Art. 18 Conferenza dei Capi Gruppo 11
Art. 19 Le Commissioni permanenti 12
Art. 20 Le Commissioni Consiliari temporali o speciali 13
Art. 21 Commissioni d'indagine riservata 13
CAPO IV CONVOCAZIONE 14
Art. 22 Competenza – Prima seduta 14
Art. 23 Avviso di convocazione 14
Art. 24 Ordine del giorno 15
Art. 25 Avviso di convocazione – consegna - modalità 16
Art. 26 Avviso di convocazione - consegna - termini 16
Art. 27 Iscrizione di proposte all'ordine del giorno 17
Art. 28 Ordine del giorno – pubblicazione e diffusione 18
CAPO V ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE 19
Art. 29 La sede delle adunanze 19
Art. 30 Presidenza ordinaria delle sedute 19
Art. 31 Poteri del Presidente 19
Art. 32 I Consiglieri scrutatori 20
Art. 33 Deposito degli atti 21
Art. 34 Adunanze di prima convocazione 22
Art. 35 Adunanze di seconda convocazione 23

Art. 36 Partecipazione dell'Assessore non Consigliere 24

CAPO VI PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE 25

Art. 37 Adunanze pubbliche 25

Art. 38 Adunanze segrete 25

Art. 39 Adunanze "aperte" 25

Art. 40 Riprese fotografiche e registrazioni audio e video 26

CAPO VII DISCIPLINA DELLE ADUNANZE 27

Art. 41 Comportamento dei Consiglieri 27

Art. 42 Ordine di discussione 27

Art. 43 Comportamento del pubblico 28

Art. 44 Ammissione di funzionari e consulenti in aula 29

CAPO VIII ORDINE DEI LAVORI 30

Art. 45 Comunicazioni 30

Art. 46 Interrogazioni 30

Art. 47 L'interpellanza 30

Art. 48 Presentazione e discussione delle interrogazioni e delle interpellanze 31

Art. 49 Richiesta di votazione per parti separate 32

Art. 50 Gli emendamenti 32

Art. 51 Mozioni 33

Art. 52 La mozione d'ordine 34

Art. 53 Ordine di trattazione degli argomenti 34

Art. 54 Discussione – norme generali 35

Art. 55 Questione pregiudiziale o sospensiva 36

Art. 56 Richiami all'ordine del giorno 36

Art. 57 Fatto personale 36

Art. 58 Chiusura della discussione – Dichiarazione di voto 37

Art. 59 Termine dell'adunanza 37

CAPO IX LE VOTAZIONI 39

Art. 60 Modalità generali 39

Art. 61 Votazioni in forma palese 40

Art. 62 Votazione per appello nominale 41

Art. 63 Votazioni segrete 41

Art. 64 Esito delle votazioni 43

CAPO X LE DELIBERAZIONI 44

Art. 65 Forma e contenuti 44

Art. 66 Deliberazioni immediatamente eseguibili 44

Art. 67 Competenze deliberative del Consiglio 44

Art. 68 Approvazione delle deliberazioni 45

Art. 69 Revoca, modifica, nullità 45

CAPO XI I VERBALI DELLE ADUNANZE 46

Art. 70 Redazione e firma dei verbali 46

Art. 71 Contenuto dei verbali 46
Art. 72 Richiesta inserimento a verbale 47
Art. 73 Approvazione, rettifica e deposito dei verbali 47
Art. 74 Della registrazione 47
CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI 48
Art. 75 Entrata in vigore 48

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Regolamento - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Comunale, in attuazione delle norme previste nel D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i..
2. Per quanto non contemplato dal presente regolamento è fatto richiamo alle leggi vigenti.
3. Ogni Consigliere è obbligato al rispetto del presente regolamento allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle proprie attribuzioni.

Art. 2
Interpretazione del regolamento

1. Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi che non sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente, udito il parere del Segretario Comunale. Qualora lo ritenga opportuno, il Presidente demanda la decisione al Consiglio Comunale, che si esprime a maggioranza dei Consiglieri presenti. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza.
2. L'interpretazione della norma adottata mediante apposito atto deliberativo ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3
Diffusione

1. Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.
2. Copia del regolamento deve essere messa a disposizione dei Consiglieri per consultazione presso gli uffici comunali di Segreteria.

CAPO II
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 4
Entrata in carica - Convalida

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, le dimissioni e i motivi di decadenza e di rimozione dalla carica, nonché quelli di sospensione e sostituzione, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella prima adunanza successiva all'elezione del Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, si deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussista una delle cause di ineleggibilità previste dal D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., procedendo alla loro immediata surrogazione.

Art. 5
Dimissioni, decadenza e rimozione dalla carica

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'ufficio protocollo del Comune.
2. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal Consiglio, deve avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse, nel primo Consiglio già convocato od in quello straordinario da convocarsi nel termine sopraindicato.
3. Le cause di decadenza e di rimozione dalla carica sono disciplinate dal T.U.E.L., approvato con D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i..
4. Il Presidente del Consiglio, avuta conoscenza di una delle fattispecie di cui al comma precedente, convoca il Consiglio che ne prende atto e adotta le deliberazioni conseguenti.
5. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 6
Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la Comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto libertà di azione, di espressione e di voto.

Art. 7
Consigliere anziano

1. Ad ogni fine previsto dal presente regolamento, è Consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti, è Consigliere anziano il più anziano d'età.

Art. 8
Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale o su temi particolari la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.
2. Nessun Consigliere può presentare più di 2 (due) interrogazioni, o interpellanze, ordini del giorno o mozioni, per una stessa seduta.

Art. 9
Diritto d'informazione e d'accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti o sovvenzionati in via istituzionale del Comune, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato elettivo; rimangono escluse quelle riservate per legge.
2. I Consiglieri Comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto ad aver copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei verbali delle Commissioni Consiliari, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze e di

ogni atto utile per l'espletamento del mandato, di petizioni presentate o di richieste e proposte avanzate.

3. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Il Segretario Comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio dei documenti richiesti, ne informa il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

Art. 10
Conferimento d'incarichi speciali

1. Il Consiglio Comunale può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più Consiglieri di riferire su fatti che esigono indagini od esami speciali.
2. Per l'espletamento di tali incarichi, i Consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi comunali.
3. Concludono l'incarico con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, è letta al Consiglio il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni, senza restare vincolato alla conclusione stessa.

Art. 11
Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, forniture, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi remunerati, riguardanti il Comune, le aziende, le istituzioni costituite da consorzi e le società cui il Comune partecipa.
2. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto delle deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti ed affini fino al quarto grado.
3. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che né da atto a verbale.

Art. 12
Responsabilità personale - esonero

1. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. E’ esente da responsabilità il Consigliere assente giustificato dall’adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E’ parimenti esente da responsabilità conseguente all’adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dagli articoli 93 e 94 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 13
Indennità di presenza e rimborso spese

1. I Consiglieri Comunali, per l’esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti e alle aspettative non retribuite nel limite ed alle condizioni stabilite dal D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i..
2. Ai Consiglieri Comunali è dovuto un gettone di presenza per la partecipazione al Consiglio Comunale ed alle commissioni formalmente istituite e convocate; hanno, inoltre, diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’espletamento di speciali incarichi stabiliti dal Consiglio Comunale, secondo la normativa vigente.
3. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un Consigliere Comunale può superare l’importo pari ad un terzo dell’indennità massima prevista per il Sindaco.

Art. 14
Partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale motivata, inviata dal Consigliere al Presidente del Consiglio, il quale deve darne notizia al Consiglio.
3. La giustificazione può essere fornita anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo Gruppo del Gruppo Consiliare a cui appartiene il Consigliere assente.
4. Ogni Consigliere può, con lettera diretta al Presidente del Consiglio, comunicare di essere in congedo per una o più sedute, fino ad un massimo di tre, senza obbligo di fornire motivazione.
5. Il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta.
6. Delle giustificazioni e dei congedi si prende nota a verbale.
7. A seguito di 3 (tre) assenze consecutive non giustificate, il Consiglio Comunale prende atto della decadenza del Consigliere e procede alla surroga dello stesso.
8. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall’adunanza deve, prima di lasciare l’aula, avvisare il verbalizzante perché sia presa nota a verbale.

Art. 15
Nomine ed incarichi

1. Ogni volta che disposizioni di legge, norme regolamentari o statuarie prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debbano far parte un Consigliere Comunale, questi deve essere nominato e designato dal Consiglio stesso.
2. Quando sia previsto che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa deve essere fatta sempre in seduta pubblica, con voto segreto.
3. Nel caso invece sia previsto espressamente che la nomina avviene per designazione dei Gruppi Consiliari, compete a ciascun Capo Gruppo comunicare, in seduta pubblica ed in forma palese, alla Presidenza ed al Consiglio, il nominativo del Consigliere designato.
4. Il Consiglio approva, con voto segreto, la costituzione dell'organo e della rappresentanza comunale espressa con le modalità sopra riportate.

Art. 16
Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie e celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare composta da rappresentanti di ciascun Gruppo Consiliare. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

CAPO III
I GRUPPI CONSILIARI

Art. 17
Costituzione

1. I Consiglieri Comunali eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare.
2. Ciascun Gruppo Consiliare è costituito da almeno 2 (due) Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo Consiliare.
3. I singoli Gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio il nome del Capo Gruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del Capo Gruppo. In mancanza di tali comunicazioni è considerato Capo Gruppo, per la maggioranza, il Consigliere che ha ottenuto nelle elezioni amministrative il maggior numero di preferenze, oppure, per i Gruppi di minoranza, coloroche si sono candidati in qualità di Sindaco non essendo eletto.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del Capo Gruppo di nuova adesione.
5. Il Consigliere che si stacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti al Gruppo Consiliare. Qualora più di 3 (tre) Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un Gruppo misto che elegge al suo interno un Capo Gruppo. Della costituzione del Gruppo Misto deve essere data comunicazione al Presidente, da parte dei Consiglieri interessati.

Art. 18
Conferenza dei Capi Gruppo

1. I Capi Gruppo sono costituiti in Conferenza permanente, oltre che per trattare particolari argomenti ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio, per i compiti alla stessa demandati dal presente regolamento.
2. La Conferenza dei Capi Gruppo esercita le seguenti funzioni:
   a) Coadiuva il Presidente nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale e nella predisposizione dell'ordine del giorno
   b) Interpreta nei casi dubbi i regolamenti comunali

c) Prende in esame accadimenti di particolare rilevanza che possono richiedere un parere d'indirizzo politico quale risposta urgente

3. Della Conferenza predetta fanno parte il Presidente del Consiglio e tutti i Capi Gruppo.
4. La riunione della conferenza è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà membri in carica.
5. Il Presidente del Consiglio la presiede. In sua assenza la convocazione e la presidenza competono all'Assessore delegato.
6. I consiglieri Capi Gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impediti ad intervenire personalmente.
7. Le proposte della Conferenza dei Capi Gruppo su argomenti politici od amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Sindaco.
8. E' facoltà di ogni singolo Capo Gruppo chiedere al Sindaco la convocazione della Conferenza.

Art. 19
Le Commissioni permanenti

1. All'interno del mandato amministrativo, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di Commissioni Consiliari permanenti fissandone il numero, le competenze e la loro composizione numerica.
2. Le Commissioni Consiliari sono composte da Consiglieri che rappresentano, con criterio proporzionale, tutti i Gruppi del Consiglio Comunale.
3. Le Commissioni Consiliari permanenti hanno funzioni referenti al fine di una più approfondita e specifica trattazione degli argomenti di competenza del Consiglio. A tali effetti, esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificatamente:
   a) esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni loro sottoposte dalla Giunta e dagli Assessori;
   b) richiedono al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di comunicazioni o proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza;
   c) relazionano al Consiglio Comunale circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti enti, aziende, società ed altre forme associative comunali;
   d) approfondiscono, anche di loro iniziativa, lo studio sui problemi di interesse generale e specifico del Comune e dell'Amministrazione.
4. Copia dei verbali delle sedute delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco e depositate nei fascicoli degli atti deliberativi cui si riferiscono.
5. Le Commissioni Consiliari permanenti durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Comunale.

Art. 20
Le Commissioni Consiliari temporali o speciali

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee o speciali su materie inerenti alle funzioni consiliari, intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni, fissandone la competenza, i poteri e la durata nella delibera costitutiva.
2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio Comunale e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, o nei tempi previsti dalla deliberazione costitutiva, la relazione e gli atti relativi allo studio effettuato.
3. Le Commissioni speciali o temporanee non possono avere durata oltre la data di cessazione del Consiglio Comunale stesso.

Art. 21
Commissioni d'indagine riservata

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può istituire al proprio interno Commissioni Consiliari d'indagine riservata sull'attività dell'Amministrazione, anche sulla base della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto, l'ambito d'indagine, il termine per concluderle e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi. Nel provvedimento di nomina adottato con votazione palese, viene designato il Presidente che deve essere un Consigliere di minoranza.
3. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Comunale che ne cura la conservazione fra gli atti inseriti nell'archivio dell'ente.

CAPO IV
CONVOCAZIONE

Art. 22
Competenza – Prima seduta

1. La convocazione del Consiglio Comunale è effettuata dal Sindaco. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco la convocazione è effettuata dal Vice Sindaco.
2. La prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni, deve essere convocata dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio Comunale procede secondo norma di legge:
   a) alla convalida ed eventuale surrogazione degli eletti;
   b) al giuramento del Sindaco;
   c) alla comunicazione delle nomine dei componenti di Giunta, tra cui il Vice Sindaco;
   d) alla discussione ed approvazione, su apposito documento, degli indirizzi generali di governo;
   e) all'elezione della ommissione Elettorale Comunale;

Art. 23
Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta per mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene la data dell'avviso, l'indicazione del giorno e dall'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che si tratta di prosecuzione della medesima adunanza.
3. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esame e l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo.
4. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Sindaco o sia richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri.
5. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

6. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, dal Vice Sindaco.

Art. 24
Ordine del giorno

1. L'elenco sommario e sintetico degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno, è compilato dal Sindaco di concerto con l'ufficio di Segreteria e sulla base delle pratiche istruite dai vari servizi e relativi uffici.
2. Spetta al Sindaco di stabilire rettifiche od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali.
4. Le Commissioni Consiliari hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza.
5. Il referto dell'Organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione del Consiglio è iscritto dal Sindaco all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza da tenersi entro 15 (quindici) giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza. Alla riunione del Consiglio Comunale devono essere invitati a partecipare i Revisori dei Conti, il Segretario Comunale ed il responsabile dell'ufficio finanziario del Comune.
6. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
7. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di legge o di regolamento. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
8. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 25
Avviso di convocazione – consegna - modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri, per mezzo del Messo Comunale.
2. Il Messo rimette alla Segreteria comunale la dichiarazione d'avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco - ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del Messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione dell'elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera raccomandata A/R indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far notificare l'avviso di convocazione presso la Segreteria comunale, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La notifica deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale notifica si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 26
Avviso di convocazione - consegna - termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno 3 (tre) giorni liberi e interi prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'orario stabilito per la riunione.
5. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre dare avviso

scritto ai Consiglieri almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio Comunale stesso. L'avviso del rinvio è comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 27
Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, alla Giunta Municipale, cui è affidato il potere esecutivo del Comune ed ai Consiglieri Comunali, componenti del massimo organo rappresentativo della volontà popolare.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria, e ne informa la Giunta. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva di copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
3. Qualora almeno un quinto dei Consiglieri richiedano di inserire all'ordine del giorno delle questioni, il Sindaco è sempre tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a 20 (venti) giorni dal ricevimento al protocollo della richiesta, inserendo le questioni richieste.
4. La decisione del Presidente del Consiglio di non iscrivere all'ordine del giorno le proposte ricevute va comunicata per iscritto al proponente o al primo dei proponenti entro 10 (dieci) giorni da quello in cui pervenne la proposta.
5. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Art. 28
Ordine del giorno – pubblicazione e diffusione

1. L’elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune rispettivamente nei 5 (cinque) giorni e nei 3 (tre) giorni precedenti a quello della riunione.
2. L’elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d’urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all’ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all’Albo Pretorio comunale almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Comunali, copia dell’avviso di convocazione e dell’ordine del giorno delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura della Segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito all’Organo di revisione.
4. Il Sindaco dispone la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l’ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

CAPO V
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 29
La sede delle adunanze

1. Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso il Municipio in apposita sala.
2. Il Sindaco, con sua deliberazione, può stabilire che la seduta del Consiglio Comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede municipale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale o politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verifichino particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.
3. La sede dove si tiene il Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
4. All'esterno della sede nella quale si tiene l'adunanza, nel corso del giorno dell'adunanza stessa, viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana.

Art. 30
Presidenza ordinaria delle sedute

1. Il Sindaco è, di diritto, il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco la presidenza aspetta al Vice-Sindaco, e ove anche questi sia assente o impedito al Consigliere Anziano.

Art. 31
Poteri del Presidente

1. Il Presidente dell'Assemblea Consiliare rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne è l'oratore ufficiale, deve tutelarne la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli argomenti che avviene secondo l'ordine prestabilito; in particolare:
   a) concede la facoltà di parlare, dirige e modera le discussioni assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
   b) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
   c) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
   d) mantiene l'ordine in Sala Consiliare disponendo sull'utilizzazione degli Agenti di Polizia Municipale;
   e) assicura l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;

f) ha facoltà di richiamare i Consiglieri e può sospendere o chiudere la seduta facendo redigere motivato processo verbale;
g) ha l'iniziativa delle attività d'informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle Commissioni;
h) assegna le questioni alle competenti Commissioni e controlla la presentazione delle decisioni nei tempi fissati;
i) mantiene il dovuto coordinamento fra il Consiglio Comunale ed i diversi settori dell'Amministrazione

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente s'ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 32
I Consiglieri scrutatori

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa 3 (tre) Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori per le votazioni.
2. La minoranza deve sempre essere rappresentata, con proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
3. Gli scrutatori che si assentano debbono sempre avvertire il Presidente che provvede a sostituirli.
4. La regolarità delle votazioni è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.
5. Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.
6. Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti che il Segretario Comunale riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
7. Ove vi siano contestazioni, o manchi l'accordo tra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.
8. Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono stracciate dal Segretario Comunale che ne assicura la distruzione. Le schede contestate o annullate sono invece vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario Comunale e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
9. Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.
10. Nelle votazioni palesi, l'assenza od il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.
11. Ogni Consigliere può chiedere la verifica della votazione, che avviene mediante ripetizione della stessa, su invito del Presidente.

Art. 33
Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno un giorno intero precedente il giorno dell'adunanza. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di Segreteria del Comune. L'orario di consultazione può essere diversamente determinato dal Sindaco sentiti i Capi Gruppo ed il Segretario Comunale.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma primo, nel testo completo dei pareri di regolarità tecnica e contabile, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.
4. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.
5. Le seguenti proposte di deliberazione devono essere comunicate ai Capi Gruppo consiliari almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà iniziare l'esame:
    a) modifiche allo Statuto del Comune
    b) modifiche ai regolamenti comunali
    c) adozioni di strumenti urbanistici generali o attuativi e/o variazioni degli stessi

   Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle eventuali relazioni concernenti gli argomenti a) e b), mentre per gli argomenti c) viene messa a disposizione una copia per consultazione presso gli uffici comunali.
6. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai Capi Gruppo.
7. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a 20 (venti) giorni anteriori alla riunione prevista per l'esame, entro il quale sono presentati dalla Giunta ai Consiglieri Comunali gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell'Organo di revisione. Tali atti vengono, dal giorno della presentazione, depositati a disposizione dei Consiglieri i quali possono presentare al Presidente emendamenti entro il sesto giorno precedente quello dell'adunanza stabilita per l'esame dei bilanci.
8. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a 20 (venti) giorni dalla data dell'adunanza del Consiglio stabilita per l'esame, entro il quale devono essere depositati a

disposizione dei Consiglieri Comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'Organo di revisione.

9. Del deposito del rendiconto è data comunicazione ai Consiglieri.

Art. 34
Adunanze di prima convocazione

1. Le adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione, sono valide se interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui sia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Durante questo periodo potranno essere fatte dal Presidente o dalla Giunta comunicazioni, ove esse non riguardino e non comportino deliberazioni.
5. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello nominale. Il Presidente nel corso delle sedute non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò avvenga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 (quindici) minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
6. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 35
Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei Consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare nella prima.
3. Nel caso però di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seconda seduta successiva, oppure di seduta che segue ad un'altra che fu volontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume il carattere di seconda convocazione, ma mantiene il carattere di prima convocazione.
4. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve avere luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
5. In seconda convocazione non possono esser prese deliberazioni su materie per le quali la legge richiede la presenza di un particolare numero di Consiglieri o l'approvazione di una speciale maggioranza, a meno che non si raggiunga quel particolare numero di presenti al momento della trattazione dell'affare o la speciale maggioranza al momento della votazione.
6. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quinto comma dell'art. 26.
7. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
8. La seduta di seconda convocazione ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui sia trascorsa un'ora dall'ora fissata per l'inizio della seduta ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
9. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione il Sindaco può aggiungere argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima

convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 26 del presente regolamento.

Art. 36
Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

1. L'Assessore che non sia d'estrazione consiliare partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relatore e con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale, non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

CAPO VI
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 37
Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 38.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

Art. 38
Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone fisiche e giuridiche, enti, istituzioni, associazioni e comitati.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario Comunale o il Vice Segretario.

Art. 39
Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della Comunità, il Presidente può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o – eccezionalmente – in luogo diverso, quando ciò sia reso necessario per ragioni sociali che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano fatti o avvenimenti che richiedano l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, Rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli Organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da

discutere. Nel caso che l'argomento interessi categorie di cittadini, ovvero frazioni geografiche l'invito è esteso agli stessi tramite opportuni manifesti.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà d'espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

Art. 40
Riprese fotografiche e registrazioni audio e video

1. Le sedute del Consiglio, ad eccezione di quelle deliberate in forma segreta, possono essere riprese con mezzi fotografici, audio ed audiovisivi, purché le relative attività non comportino disturbo per lo svolgimento dei lavori del Consiglio e gli operatori non invadano lo spazio riservato al Consiglio.
2. E' riservato comunque al Presidente del Consiglio la facoltà di valutare la compatibilità dei lavori e della dignità del Consiglio con la modalità di registrazione e delle riprese e quindi la facoltà di ordinare l'allontanamento dall'Aula Consiliare dei soggetti inadempienti.

CAPO VII
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 41
Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politici - amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parola sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.
5. In caso di reiterate violazioni del regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta il Presidente po' ordinare l'allontanamento del Consigliere dall'aula, fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale.

Art. 42
Ordine di discussione

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'Aula Consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti è effettuata dal Presidente, sentiti i Capi Gruppo consiliari.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti, come citato negli articoli seguenti.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 43
Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o di dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. Sono ammessi solo i funzionari comunali e consulenti come da seguente art. 44.
3. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
4. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, degli operatori della vigilanza.
5. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
6. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza è arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare il loro allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
7. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione, fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente, udito il parere dei Capi Gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
8. Quando gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza del Consiglio Comunale ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

Art. 44
Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Il Presidente può, altresì, invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi e qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO VIII
ORDINE DEI LAVORI

Art. 45
Comunicazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.
2. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a 10 (dieci) minuti.
3. Ogni Capo Gruppo può chiedere parola per un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti, per la celebrazione di eventi, commemorazione di persone e per la manifestazione di sentimenti del Consiglio d'interesse locale e generale.
4. Sulle comunicazioni di ogni Capo Gruppo può intervenire, per associarsi o dissentire, un solo Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti.
5. Alle comunicazioni ed all'approvazione di ordini del giorno, che avviene subito dopo di esse, non può essere dedicata più di mezz'ora per ogni seduta.

Art. 46
Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco, al singolo Assessore o alla Giunta per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se intendasi comunicare al Consiglio determinati documenti che ai Consiglieri occorrono per trattare un argomento, se alcuna risoluzione sia stata presa o stia per prendersi su determinati argomenti e comunque, per ottenere informazioni sulla azione o sui proponimenti dell'Amministrazione, relativi agli argomenti di determinato interesse.

Art. 47
L'interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Sindaco ed ai singoli componenti della Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati argomenti.
2. Essa può inoltre richiedere al Sindaco od ai componenti la Giunta che precisino al Consiglio gli intendimenti con i quali essi si prefiggono di operare in merito ad un determinato fatto o problema.

Art. 48
Presentazione e discussione delle interrogazioni e delle interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate normalmente per iscritto, firmate dal proponente e fatte pervenire al Sindaco entro il terzo giorno precedente a quello in cui tiene la seduta del Consiglio nella quale si intenda ottenere la risposta. In tal caso sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile, successiva alla presentazione per la risposta.
2. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni o nella parte conclusiva della seduta stessa.
3. Prima sono trattate le interrogazioni e poi le interpellanze, nell'ordine cronologico di presentazione.
4. Le interrogazioni e le interpellanze riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
5. Le interrogazioni ed interpellanze relative a fatti strettamente connessi fra loro vengono trattate contemporaneamente.
6. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà occupare più di 30 (trenta) minuti per ogni adunanza consiliare.
7. Se il Consigliere proponente non sia presente al momento della discussione della sua interrogazione od interpellanza, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio della trattazione ad altra adunanza.
8. Le interrogazioni ed interpellanze sono lette al Consiglio dal Presidente, il quale può dare direttamente risposta o demandare la stessa all'Assessore delegato per materia.
9. La risposta deve essere contenuta entro il tempo di 10 (dieci) minuti. Alla replica del Consigliere interrogante, che non può durare più di 10 (dieci) minuti, il Presidente ha facoltà di far intervenire eventuali Consiglieri comunali, uno per gruppo, ciascuno nel limite di 5 (cinque) minuti. A chiusura può seguire un breve intervento del Presidente o dell'Assessore competente in materia.
10. Nel caso che l'interrogazione od interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.
11. Entro il limite di tempo previsto dal sesto comma del presente articolo, esaurita la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno, i Consiglieri possono presentare interrogazioni o mozioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo al Segretario Comunale. Il Presidente o l'Assessore incaricato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il Consigliere interrogante che la stessa gli sarà

inviata entro i 15 (quindici) giorni successivi all'adunanza, eventualmente anche tramite l'ausilio dei responsabili delle varie aree degli uffici comunali.

12. Quando un Consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data dalla Giunta, può presentare una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.
13. Se l'interrogante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata da un altro Consigliere.
14. Trascorso il tempo fissato dal sesto comma del presente articolo, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia poi le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.
15. Qualora rimanga da trattare un numero elevato di interrogazioni ed interpellanze il Sindaco, prima di indire la successiva seduta del Consiglio, convoca la Conferenza dei Capi Gruppo, assieme alla quale decide, anche in relazione al numero e all'importanza degli argomenti che si prevede di dover iscrivere all'ordine del giorno della stessa, eventuali deroghe ai termini fissati dal sesto comma del presente articolo. Il maggior tempo così fissato per la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze viene reso noto ai Consiglieri con l'avviso di convocazione della seduta.
16. Se i Consiglieri proponenti non richiedono espressamente l'iscrizione all'interrogazione o dell'interpellanza all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta. In tal caso il Sindaco o l'Assessore competente forniranno la risposta scritta entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione al protocollo del Comune dell'interrogazione o dell'interpellanza, e non vengono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
17. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo Statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

Art. 49
Richiesta di votazione per parti separate

1. In caso di atto articolato su più parti, il Consiglio, su proposta anche di un solo Consigliere presentata prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, procede alla successiva votazione su singole parti componenti l'atto, secondo la richieste avanzate, nonché alla votazione finale del testo risultante.

Art. 50
Gli emendamenti

1. Sono considerati emendamenti le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede siano apportate alle proposte presentate.

2. *Su ciascun emendamento il Presidente fa accertare dai Dirigenti competenti o, in assenza, dal Segretario Comunale, se occorra o meno istruttoria tecnico-amministrativa e, nel caso in cui sia necessaria, richiede, ove possibile, l'immediata esplicitazione dei prescritti pareri secondo l'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.*
3. *Ove sia accertata la non immediata acquisibilità dei pareri tecnico-amministrativi nel corso dell'adunanza, il Presidente rinvia la prosecuzione della trattazione dell'argomento alla prima seduta successiva.*
4. *Quando si tratti di variazioni di lieve entità, esse possono venire presentate oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale al Segretario Comunale e messe a votazione per ogni singolo emendamento;*
5. *La pluralità di emendamenti alla proposta di deliberazione in numero superiore a tre attribuisce al Presidente del Consiglio la facoltà di porre in votazione l'immediato ritiro della proposta di deliberazione; qualora la maggioranza del Consiglio Comunale esprima il proprio voto contrario al ritiro della proposta di deliberazione, riconfermando così l'originario testo della proposta medesima, quest'ultima sarà posta in discussione e successivamente in votazione con conseguente caducazione di ogni emendamento presentato";*

Art. 51
Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente a materia di competenza del Consiglio Comunale, ovvero in una proposta tendente a provocare un giudizio sulla condotta o sull'azione del Sindaco e della Giunta o un voto circa i criteri da seguire nell'attività del Comune e degli enti e organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa.
2. Può contenere la richiesta di un dibattito politico - amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi. La mozione può avere, infine, per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati argomenti e può concludersi con un giudizio, che si intende promuovere dai Consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta Municipale.
3. Essa deve essere presentata per iscritto e firmata dal proponente Consigliere Comunale e viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile.
4. Se viene presentata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio, essa è parificata alle proposte d'iniziativa consiliare.
5. Le interrogazioni sullo stesso argomento cui si riferiscono le mozioni, sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti sono iscritti a parlare dopo i primi firmatari delle mozioni.

6. Sulla mozione il Consiglio si pronuncia mediante l'adozione di un voto deliberativo, dopo la discussione libera a tutti i Consiglieri.
7. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti la cui discussione avviene dopo la chiusura della discussione generale sulla mozione stessa.
8. I singoli emendamenti sono discussi e votati secondo l'ordine che nella mozione assume il comma cui si riferiscono.
9. Il Consigliere che intervenga nella discussione della mozione, può concludere presentando un ordine del giorno sullo stesso argomento della mozione.
10. In ogni caso la votazione della mozione ha la precedenza su quella di detto ordine del giorno. Su questo sono ammesse soltanto dichiarazione di voto.
11. Quando una mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, il Presidente, senza dar luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.

Art. 52
La mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione, siano osservate la legge ed il presente regolamento. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.
2. Qualora la decisione del Presidente non venga accettata dal proponente la mozione, decide il Consiglio per alzata di mano senza discussione.

Art. 53
Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o per richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
3. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno della seduta. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardano fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 54
Discussione – norme generali

1. La discussione su ciascun argomento è aperta con l'enunciazione da parte del Presidente dell'oggetto della proposta e prosegue con la relazione del Presidente stesso o dell'Assessore incaricato o dai relatori designati dalle Commissioni o dal Consigliere proponente o dai Consiglieri incaricati dal Consiglio.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengano a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo Gruppo, o il Consigliere, dallo stesso incaricato di intervenire per il Gruppo, può parlare per 2 (due) volte, la prima per non più di 10 (dieci) minuti e la seconda per non più di 10 (dieci), per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del Relatore.
4. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di 10 (dieci) minuti ciascuno.
5. Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di 10 (dieci) minuti ciascuno.
6. Il Presidente o il Relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
7. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere per ogni Gruppo Consigliare per la durata non superiore, per ciascuno, a 5 (cinque) minuti.
9. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo Gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
10. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo Statuto e a deliberazioni di regolamenti, al bilancio preventivo, alle variazioni di bilancio, al rendiconto, alle adozioni di strumenti urbanistici generali o attuativi e/o variazioni degli stessi. In ogni altra occasione, limiti di tempo più ampio possono essere fissati dal Presidente che ne dà avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 55
Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi precisandone i motivi.
2. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata precisandone i motivi.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell'inizio della discussione in merito.
4. Possono essere anche proposte anche nel corso della discussione, ma in tal caso la richiesta deve essere presentata da non meno di 3 (tre) Consiglieri.
5. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito. Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre 5 (cinque) minuti.
6. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.
7. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità al quinto comma, un'unica discussione.

Art. 56
Richiami all'ordine del giorno

1. I richiami all'ordine del giorno hanno la precedenza sulla discussione principale.
2. Su tali argomenti possono parlare il proponente ed un solo Consigliere rispettivamente contro e a favore, per non più di 5 (cinque) minuti ciascuno.

Art. 57
Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di 10 (dieci) minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una Commissione composta da 3 (tre) membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La Commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

Art. 58
Chiusura della discussione – Dichiarazione di voto

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.
2. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno 3 (tre) consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, di modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino espressamente di rinunciare. Sulla proposta di chiusura della discussione possono intervenire solo 2 (due) Consiglieri, uno a favore ed uno contro, ciascuno per non più di 5 (cinque) minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone ai voti la proposta.
3. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a 5 (cinque) minuti.
4. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione del Capo Gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito. I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. La espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.

Art. 59
Termine dell'adunanza

1. L’ora entro la quale si concludono le adunanze può essere stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente. In tal caso viene concluso l’esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito all’ora fissata.
2. Il Consiglio può decidere, all’inizio o nel corso di un’adunanza, di continuare i lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara conclusa la riunione. Quando si giunge all’ora fissata per la chiusura della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell’argomento in discussione e si procede alla votazione sullo stesso.

CAPO IX
LE VOTAZIONI

Art. 60
Modalità generali

1. L'espressione di voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. I Consiglieri che per legge hanno l'obbligo di astenersi devono allontanarsi dalla sala delle adunanze prima che abbia inizio la trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario Comunale.
3. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 61, 62 e 63.
5. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone fisiche e giuridiche, enti, istituzioni, associazioni e comitati.
4. Quando la maggioranza dei Consiglieri lo richiede si procederà comunque a votazione segreta.
5. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
6. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa.
7. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
    a) la votazione sulla questione pregiudiziale, cioè l'esclusione della discussione e del voto dell'argomento trattato, si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
    b) la votazione sulla proposta di sospensione, cioè il rinvio della discussone e del voto dell'argomento in trattazione ad altra data, di un affare si effettua dopo che la stessa sia stata presentata o si siano espressi, su si essa, per non più di cinque minuti, il Presidente od un Assessore per la Giunta ed un Consigliere per ogni gruppo;
    c) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine: - emendamenti soppressivi; - emendamenti modificativi; - emendamenti aggiuntivi;
    d) per i provvedimenti composti da varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;

e) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

8. Quando per gli schemi di provvedimenti proposti alla Giunta non vengono approvate proposte di modifica o non vi è discussione, la votazione s'intende avvenuta sul testo originario proposto e depositato.
9. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
10. Per i Regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
    a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;
    b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione, proposto con le modificazioni, sia al bilancio sia alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche;
11. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.
12. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di un Consigliere, tali da pregiudicare il corretto espletamento della materiale operazione di voto, il Consigliere ha la facoltà di avvalersi dell'assistente di propria fiducia, la cui presenza in sala sia stata autorizzata dal Presidente.

Art. 61
Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa è richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

5. Se anche dopo la controprova uno o più Consiglieri manifestino dubbio o effettuino contestazioni sull'esito della votazione, il Presidente dispone che la stesa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.
6. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 62
Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto del Presidente, con l'assistenza del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 63
Votazioni segrete

1. Quando per legge, per il regolamento o per scelta ritenuta opportuna dalla maggioranza del Consiglio Comunale, si procede alla votazione mediante scrutinio segreto, essa è effettuata, secondo i casi, per mezzo di schede o di palline.
2. Nelle votazioni per mezzo di schede si procede come appresso:
   a) le schede sono predisposte dalla Segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
   b) se si tratta di nomine che implichino da parte dei Consiglieri la scelta delle persone da eleggere, ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio;
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, lo Statuto od i Regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano state precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione

in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

5. Nel caso in cui le modalità di votazione comunicate dal Presidente incontrino l'opposizione di uno o più Consiglieri, le stesse sono sottoposte al Consiglio che decide con votazione in forma palese, senza discussione. Se il Consiglio respinge la modalità proposte dal Presidente, la seduta viene brevemente sospesa per permettere la riunione della Conferenza dei Capi Gruppo, la quale formula una nuova proposta che, prima di passare alla votazione, viene sottoposta alla decisione del Consiglio, senza discussione.
6. Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà d'identificazione per omonimi, i Consiglieri indicheranno sulla scheda, oltre il nome ed il cognome votato, anche la data di nascita del candidato.
7. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
8. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
9. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori all'uopo nominati, e del Segretario Comunale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
10. Le votazioni con palline sono effettuate, di regola, quando viene proposto al Consiglio di pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti, rispetto ai quali ed alla proposta per gli stessi formulata, deve essere espresso voto favorevole o contrario.
11. Nelle votazioni il Presidente ricorda al Consiglio, prima di procedere, il colore di quelle con le quali si esprime voto favorevole e di quelle con le quali si manifesta il voto contrario.
12. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Comunale, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
13. Il numero delle schede e delle palline votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
14. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
15. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

Art. 64
Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche o nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti, non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dei voti a favore e contro del provvedimento in trattazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale è indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede è indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

CAPO X
LE DELIBERAZIONI

Art. 65
Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli eventuali impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo.
3. L'istruttoria della deliberazione è curata dai responsabili dei servizi mentre il Segretario Comunale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio Comunale gli elementi di valutazione necessari per compiere le decisioni che allo stesso competono.

Art. 66
Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso d'urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei membri.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo nella stessa seduta, dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Art. 67
Competenze deliberative del Consiglio

1. Appartengono alle competenze deliberative del Consiglio Comunale i provvedimenti allo stesso espressamente attribuiti dalla legge e dall'ordinamento dell'Ente.
2. Le deliberazioni adottate d'urgenza dalla Giunta Municipale nell'ambito delle competenze appartenenti al Consiglio Comunale sono iscritte, per la ratifica, all'ordine del giorno della seduta consiliare indetta immediatamente dopo la loro adozione. Il Consiglio Comunale delibera in merito ad esse nella seduta predetta od in quella immediatamente successiva. La Giunta non può mai adottare deliberazioni d'urgenza per gli oggetti riservati dalla legge e dall'ordinamento alla competenza

esclusiva del Consiglio. I motivi d'urgenza debbono essere espressamente specificati nella deliberazione.

Art. 68
Approvazione delle deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale, approvando, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme agli schemi proposti in votazione.
2. Quando non vi sia discussione e non vengano formulate osservazioni, il Consiglio vota sullo schema di deliberazione proposta che, essendo stato depositato tempestivamente, viene normalmente dato per letto.
3. Quando si faccia luogo all'approvazione di modifiche al testo proposto, le stesse vengono lette al Consiglio, nella loro stesura definitiva, prima della votazione.
4. Qualora gli atti approvati necessitino di perfezionamenti e coordinamenti meramente formali, che ne lasciano immutati tutti i contenuti sostanziali, il Segretario Comunale deve provvedere al riguardo in sede di stesura del verbale della seduta.

Art. 69
Revoca, modifica, nullità

1. Il Consiglio Comunale, secondo i principi di autotutela, ha il potere discrezionale di procedere alla revoca, in ogni momento, di qualsiasi propria deliberazione, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi.
2. Esso ha anche il potere di rivedere il proprio operato e di riesaminare i propri atti, di modificarli, di integrarli o sostituirli con altri più idonei e rispondenti al pubblico interesse, in particolare modo ove avvengano fatti e circostanze che non stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Le deliberazioni del Consiglio Comunale che comportino la modifica di deliberazioni già esecutive, non hanno efficacia ove non si faccia espressa menzione della modifica, con precisazione del numero, data e oggetto del provvedimento revocato o modificato.
4. Quando il Consiglio Comunale riscontri un vizio di legittimità in un suo provvedimento, deve ripararlo, annullando l'atto non valido o sostituendolo con un altro conforme alla legge.

CAPO XI
I VERBALI DELLE ADUNANZE

Art. 70
Redazione e firma dei verbali

1. Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, del Consiglio Comunale.
2. Il Segretario Comunale, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, cura la redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari. Per la compilazione degli stessi, il Segretario è coadiuvato da impiegati della Segreteria comunale.
3. I verbali delle adunanze consiliari sono firmati, dopo la compilazione ed a chiusura del testo relativo a ciascuna riunione, dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 71
Contenuto dei verbali

1. Dal verbale dovrà risultare:
    a) il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
    b) il nome e cognome del Presidente, del Segretario Comunale e degli scrutatori;
    c) se si tratta di sessione ordinaria, straordinaria o urgente;
    d) se l'adunanza è di prima o di seconda convocazione, pubblica, segreta o "aperta";
    e) l'oggetto della proposta sulla quale il Consiglio è chiamato a deliberare;
    f) il testo integrale delle deliberazioni;
    g) per ogni singola votazione, deve contenere il nome dei Consiglieri presenti e di quelli assenti, con l'indicazione per quest'ultimi se la loro assenza sia o meno giustificata;
    h) la modalità e l'esito delle votazioni, con la precisazione del numero dei votanti a favore e del numero e del nome dei contrari, degli astenuti e dei non partecipanti al voto;
    i) il resoconto integrale della seduta se vengono utilizzati strumenti di registrazione ovvero, nell'impossibilità di servirsi di tali apparecchi, il resoconto sommario degli interventi verbalizzati dal Segretario Comunale durante l'adunanza
2. Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale; tuttavia, ove il Presidente od un Consigliere che si ritiene offeso ne facciano richiesta, le stesse possono, in modo conciso, essere iscritte a verbale, con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

Art. 72
Richiesta inserimento a verbale

1. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere, in corso di seduta, che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo, nonché di chiedere le opportune rettificazioni. Ha, inoltre, facoltà di domandare che nel verbale siano inserite delle dichiarazioni, presentandone per iscritto il testo.

Art. 73
Approvazione, rettifica e deposito dei verbali

1. I verbali delle adunanze sono depositati per quindici giorni presso la Segreteria comunale, a disposizione dei Consiglieri che vogliano prenderne visione.
2. I verbali si intendono definitivi se alla scadenza dei quindici giorni successivi alla data della pubblicazione nessun Consigliere solleva obiezioni o richieste di rettifiche, e vengono dati per approvati. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale, senza che sia ammesso ritornare in alcun modo nel merito dell'argomento.
3. In caso di richiesta di modifica del verbale, decide il Consiglio Comunale nell'adunanza immediatamente successiva, a maggioranza di voti presenti.
4. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Comunale.

Art. 74
Della registrazione

1. La registrazione di ogni seduta consigliare, sarà depositata il giorno successivo alla seduta ed affidata alla custodia del Segretario Comunale o suo delegato.
2. A ciascun Consigliere Comunale, durante l'orario d'ufficio e nell'ordine di richiesta, è permesso l'ascolto delle registrazioni, previa domanda scritta al Presidente del Consiglio.
3. La registrazione rimane a disposizione sino al giorno di approvazione del verbale relativo

CAPO XII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato e dopo la successiva pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni a norma di legge.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale.